



STATUTO

Approvato dall'Assemblea il 21 giugno 2012

Registrato il 13 luglio 2012

N. 4207 serie 1T Atti Pubblici Tribunale di Albano Laziale RM

TITOLO I
DENOMINAZIONE -SEDE –SCOPI

ARTICOLO 1
(Costituzione, natura, sede e durata)

1. È costituita la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell' Aria Aperta, denominata F.A.I.T.A.- FederCamping, con sede in Roma e durata illimitata;
2. La Federazione adotta e utilizza il logo di Confcommercio – Imprese per l'Italia e ne accetta lo Statuto e le deliberazioni conseguenti.
3. La sede può essere trasferita con deliberazione del Comitato Esecutivo.
4. La Federazione, configurandosi come espressione sindacale delle aziende di campeggio, dei villaggi turistici, dei parchi per vacanze, delle aree attrezzate di sosta e di ogni altra struttura ricettiva ad essi assimilabile, assume la rappresentanza collettiva delle imprese del settore organizzate nelle Associazioni Regionali, ne tutela gli interessi economici sociali e morali e ne promuove lo sviluppo.
5. La Federazione non ha fini di lucro né vincoli con partiti o movimenti politici e può aderire a enti professionali e organismi europei e internazionali di categoria.
6. La Federazione si impegna a garantire nei confronti della propria base associativa la necessaria trasparenza della sua gestione organizzativa e amministrativa.

ARTICOLO 2
(Finalità)

1. La Federazione, nel quadro della sua attività sindacale e attraverso le forme e gli strumenti ritenuti più opportuni, si propone i seguenti scopi:
 - a. lo sviluppo, il coordinamento; la disciplina, la difesa di questo tipo di attività turistica;
 - b. la rappresentanza e la tutela morale, giuridica, economica, in Italia e all' estero dei complessi associati;
 - c. la vigilanza e l'assistenza per la realizzazione di ogni iniziativa intesa al potenziamento ed al perfezionamento dei complessi associati;
 - d. la collaborazione con gli Enti Nazionali per il miglioramento delle disposizioni legislative aventi per scopo l'incremento del turismo in Italia;
 - e. la stipulazione di accordi e contratti collettivi nazionali, attinenti la disciplina dei rapporti di lavoro, sindacali ed economici;
 - f. l'innalzamento del livello qualitativo delle imprese del settore, con particolare riferimento alla qualità dei servizi, alla sostenibilità, alla accessibilità, alla sicurezza ed al rispetto e tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - g. la promozione della formazione tecnica e dell' aggiornamento professionale degli imprenditori e degli addetti, anche mediante la costituzione di appositi enti;
 - h. lo svolgimento dei servizi, quali studi, ricerche, analisi dei fattori evolutivi del turismo all'aria aperta, ritenuti utili agli interessi delle imprese e delle Associazioni, anche attraverso istituti, società e/o enti.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE -SOCI -CONTRIBUTI

ARTICOLO 3 (Organizzazione)

1. La Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico - Ricettivi dell'Aria Aperta, denominata FAITA-FederCamping, è composta dalle Associazioni Regionali regolarmente costituite.
2. Non può essere ammessa in qualità di socio più di una Associazione Regionale per la stessa Regione.
3. Le Associazioni Regionali devono avere statuti adeguati al presente statuto.
4. Alle Associazioni Regionali è vietato appartenere ad altri organismi sindacali con finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite dalla Federazione Nazionale.
5. Le Associazioni Regionali possono promuovere la costituzione di sindacati su base provinciale o territoriale al fine di meglio adempiere i fini istituzionali di rappresentanza e tutela degli interessi economici, sociali e morali delle imprese associate.
6. La regolamentazione dei rapporti fra le Associazioni Regionali e i sindacati provinciali o territoriali è demandata ai rispettivi statuti Regionali, ai quali potranno uniformarsi gli statuti dei sindacati provinciali o territoriali.
7. L'adesione alla Federazione comporta da parte delle Organizzazioni costituenti e aderenti l'accettazione espressa del presente Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni degli Organi associativi ed in particolare del Collegio dei probiviri.

ARTICOLO 4 (Adesione)

1. Alla domanda di ammissione deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, elenco nominativo dei dirigenti, adeguata documentazione della situazione organizzativa, dichiarazione di accettazione del presente statuto.
2. Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato Esecutivo verificando la coincidenza degli scopi del richiedente con quelli della Federazione e l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4.
3. La deliberazione concernente la domanda di ammissione è comunicata al richiedente e a tutti i soci effettivi; questi possono proporre ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che, acquisito l'eventuale parere del Collegio dei Probiviri, decide inappellabilmente su di esso nella sua prima riunione.
4. Le imprese aderenti alle Associazioni Regionali sono tenute a corrispondere i contributi associativi secondo le deliberazioni delle rispettive Associazioni di appartenenza. Hanno diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto.
5. La posizione di iscritto alle articolazioni associative della Federazione e il relativo contributo associativo non è in alcun modo trasmissibile. Il valore della relativa quota non è rivalutabile.

ARTICOLO 5 (Obblighi associativi)

1. Le Associazioni Regionali hanno l'obbligo:
 - a. di osservare lo statuto della Federazione uniformando il loro statuto e la loro attività agli indirizzi ed alle direttive di quest'ultima;
 - b. di adottare la denominazione "FAITA-FederCamping" seguita dal nome della Regione ed il marchio federale, rispettandone il vigente regolamento d'uso;
 - c. di versare puntualmente i contributi associativi ordinari e straordinari stabiliti dall'Assemblea;
 - d. di comunicare tempestivamente alla Federazione le modifiche eventualmente apportate ai loro statuti e/o ai regolamenti attuativi, onde consentire la verifica della loro compatibilità con i principi statutari di quest'ultima;
 - e. di fornire alla Federazione con cadenza triennale l'elenco aggiornato delle aziende associate ed i relativi indirizzi.

ARTICOLO 6 (Contributi associativi)

1. I contributi associativi, determinati anno per anno dal Comitato Esecutivo e successivamente ratificati dall'Assemblea, sono comunicati alle Associazioni Regionali componenti entro il 30 novembre, con l'indicazione dei termini e delle modalità della loro riscossione.
2. Nei confronti delle Associazioni Regionali morose la Federazione ha diritto di procedere giudizialmente per il recupero delle somme dovute e degli interessi maturati per il ritardato pagamento.
3. L'esercizio dei diritti sociali è condizionato al pagamento dei contributi associativi deliberati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 15, lettera c) del presente Statuto.
4. L'obbligo della contribuzione annuale è interamente soddisfatto solo quando il versamento sia effettuato per il 40% dell'ammontare entro il 31 gennaio, per l'ulteriore 40% entro il 30 giugno e per il residuo 20% entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

TITOLO III DECADENZA -RECESSO -NORME DISCIPLINARI

ARTICOLO 7 (Decadenza e recesso)

1. Lo status di associato si perde per decadenza o recesso.
2. La decadenza si determina nei confronti dell'Associazione Regionale che non ottempera agli obblighi statutari e/o alle deliberazioni degli Organi, che turba la compagine associativa o, comunque, arreca danno alla organizzazione.
3. Sulla decadenza decide il Comitato Esecutivo, dopo aver sentito l'interessata, con deliberazione comunicata alla medesima con raccomandata A/R.

4. Ogni Associazione Regionale ha facoltà di recesso che deve essere notificato al Presidente della Federazione con lettera raccomandata AR entro il 30 giugno. Il recesso ha effetto allo scadere dell'esercizio finanziario nel corso del quale è stato comunicato.
5. Il recesso non estingue l' obbligazione relativa al versamento dei contributi associativi che sono pertanto dovuti fino alla scadenza dell'esercizio finanziario di cui al precedente comma.

ARTICOLO 8

(Procedure conseguenti la decadenza o il recesso)

1. Le controversie conseguenti la decadenza o il recesso sono decise inappellabilmente dal Collegio dei Probiviri, senza formalità di procedura previo contraddittorio fra le parti.
2. L'Associazione Regionale che decade o recede perde la rappresentanza, la denominazione ed il relativo marchio della FAITA-FederCamping. In caso di riammissione su valutazione del Comitato Esecutivo, L'Associazione Regionale è tenuta a versare le somme contributive maturate nel corso dei singoli esercizi finanziari.
3. La Federazione promuove la costituzione di un'altra Associazione Regionale in luogo di quella decaduta, recessa e/o non riammessa dal Comitato Esecutivo. Le Associazioni Regionali che decadono per morosità o che recedono sono tenute a versare, le somme contributive maturate nel corso dei singoli esercizi finanziari.

ARTICOLO 9

(Potestà sostitutiva del Presidente: casi di applicabilità)

1. Il Presidente, sentito il Comitato Esecutivo, può convocare l'Assemblea straordinaria di una Associazione Regionale, qualora nell'attività di questa si determini una delle seguenti situazioni:
 - a. gravi violazioni delle norme statutarie;
 - b. grave ritardo nel rinnovo degli Organi statutari;
 - c. grave contrasto tra gli Organi dell'Associazione Regionale;
 - d. dimissioni presentate da oltre la metà dei componenti il Consiglio Direttivo;

ARTICOLO 10

(Commissariamento)

1. Il Presidente, sentito il Comitato Esecutivo, può deliberare il commissariamento di una Associazione Regionale nei seguenti casi:
 - a. quando ne sia fatta richiesta motivata da uno dei suoi Organi deliberanti, ancorché detta iniziativa non sia prevista dallo statuto dell'Associazione Regionale;
 - b. quando siano state disattese le deliberazioni adottate dall'Assemblea nelle ipotesi previste dall'articolo precedente e perdurino le situazioni o le carenze che ne hanno determinato la convocazione;
 - c. quando la rappresentanza di una Associazione Regionale scenda al di sotto del 40% del totale delle aziende operanti nel territorio regionale.

2. Il Commissario ha tutti i poteri degli Organi statutari dell'Associazione Regionale e deve convocare l'assemblea per il rinnovo degli Organi stessi entro sei mesi dalla sua nomina. Tale termine può essere prorogato per ulteriori sei mesi, con eventuale sostituzione del Commissario, qualora permangano le condizioni che hanno determinato il commissariamento.

TITOLO IV ORGANI DELLA FEDERAZIONE

ARTICOLO 11 (Organi della Federazione)

1. Sono organi della Federazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Comitato Esecutivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Collegio dei Probiviri.
2. Gli Organi associativi, collegiali, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

ARTICOLO 12 (L'Assemblea: membri e diritto di voto)

1. L'Assemblea è composta dai delegati delle Associazioni Regionali componenti, nominati, uno per Regione, dalle rispettive Assemblee le quali eleggono anche uno o due delegati supplenti. È fatto obbligo alle Associazioni Regionali componenti di depositare, nonché di comunicare eventuali variazioni, presso la Segreteria Nazionale della Federazione l'elenco dei delegati, che avrà valore triennale, salvo dimissioni dell'interessato o revoca da parte dell'Associazione Regionale di appartenenza.
2. Il delegato supplente può intervenire all'Assemblea. Quando il delegato titolare di una Associazione Regionale componente sia assente è sostituito, per il voto deliberativo, dal delegato supplente.
3. l'esercizio del diritto di voto compete ai delegati delle Associazioni Regionali in regola con il versamento dei contributi associativi.

ARTICOLO 13 (L'Assemblea: convocazioni, presidenza, verbali)

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi alle Associazioni Regionali componenti almeno 15 giorni prima della data della riunione.

2. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata con telegramma, posta elettronica, fax o simili da inviarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno; l'indicazione della data della seconda convocazione e quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i bilanci e i documenti annessi.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione che nomina due scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee all'Assemblea e che redige il verbale della riunione.
5. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio che, in tal caso, assume le funzioni di segretario.
6. La partecipazione del notaio è necessaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento della Federazione ovvero quando sia richiesta da un numero di Associazioni che dispongono di almeno un quinto dei voti.

ARTICOLO 14 **(L'Assemblea: sessione ordinaria e straordinaria)**

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata quando il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta motivata indicando, inoltre, nella domanda gli argomenti da porre all'ordine del giorno, il Comitato Esecutivo o il Collegio dei Revisori. La convocazione è dovuta se ne fa richiesta motivata almeno un terzo delle Associazioni componenti.
3. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei delegati delle Associazioni; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati delle Associazioni presenti.
4. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale la parte che raccoglie il voto del Presidente.
5. Per le modifiche dello statuto è necessaria la presenza di un numero di delegati che dispone di almeno tre quarti dei voti. Le deliberazioni conseguenti sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voti prevale la proposta che raccoglie il voto del Presidente.
6. Per lo scioglimento della Federazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati.
7. Il recesso della Federazione da Confcommercio – Imprese per l'Italia è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria con una maggioranza non inferiore al 75% dei voti. L'eventuale deliberazione di recesso ha efficacia decorsi 90 giorni dalla data della sua comunicazione.

ARTICOLO 15
(L'Assemblea: competenze, attività)

1. L'Assemblea:
 - a) determina la politica sindacale ed elabora le linee programmatiche dell'attività della Federazione;
 - b) approva per ciascun esercizio il rendiconto consuntivo e finanziario e il bilancio di previsione secondo le disposizioni statutarie entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
 - c) ratifica la delibera del Comitato Esecutivo che stabilisce e determina l'ammontare dei contributi associativi, compresi quelli integrativi e straordinari e le modalità della loro esazione;
 - d) elegge nel suo seno il Presidente della Federazione e non più di quattro Vice Presidenti;
 - e) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Proviviri;
 - f) approva le modifiche statutarie;
 - g) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno;
 - h) delibera la costituzione di Comitati e Commissioni e ne determina le competenze;
 - i) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
 - j) delibera sulla convocazione di eventuali Convention, Congressi, Convegni;
 - k) nomina un Tesoriere, anche esterno alla Federazione, stabilendone le relative competenze e funzioni;
 - l) può invitare alle proprie riunioni, su proposta del Presidente, persone particolarmente esperte nei campi della legge, dell'economia, del turismo.

ARTICOLO 16
(Il Comitato Esecutivo)

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti.
2. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta lo ritiene necessario il Presidente. Le sue convocazioni avvengono senza formalità ed anche per vie brevi (telegramma, posta elettronica, fax o simili) e sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
3. Il Comitato Esecutivo dà attuazione alle deliberazioni ed alle direttive dell'Assemblea; delibera sull'ammissione e sulla decadenza delle Associazioni Regionali componenti; delibera sull'eventuale trasferimento della sede sociale ai sensi dell'art. 1 comma 3; svolge le trattative per la stipula dei C.C.N.L. insediando, se del caso, una specifica Commissione federale al riguardo; nomina, su proposta del Presidente, i rappresentanti della Federazione presso enti ed organismi esterni; delibera sulle eventuali azioni giudiziarie attive e passive della Federazione; delibera su tutti gli atti di ordinaria amministrazione ancorché non specificamente previsti nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea; sottopone alla ratifica dell'Assemblea tutti gli atti di amministrazione straordinaria e nomina il Direttore Generale.
4. Il Comitato Esecutivo predispose ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria; entro il 30 novembre di ogni anno delibera il bilancio preventivo per l'esercizio successivo; stabilisce l'ammontare dei contributi

federali nonché i termini e le modalità della loro riscossione; in corso d'esercizio delibera le variazioni del bilancio che si rendessero necessarie. Tutti gli atti summenzionati sono da esso sottoposti a successiva ratifica da parte dell'Assemblea.

5. Il Comitato Esecutivo svolge tutte le attività e le funzioni che sono a lui demandate dal presente Statuto, dà attuazione alle deliberazioni dei competenti Organi ed, in caso di urgenza, può assumere decisioni di competenza dell'Assemblea, salvo successiva ratifica da parte di quest'ultima nella sua prima riunione.
6. Il Comitato Esecutivo propone all'approvazione dell'Assemblea i termini ed i contenuti per la convocazione, possibilmente con cadenza biennale, del "Congresso Nazionale del Turismo all'Aria Aperta" (Convention).
7. Il Tesoriere partecipa con voto consultivo alle riunioni del Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 17 (Il Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, convoca e presiede gli Organi collegiali ed adempie a tutte le funzioni previste dallo Statuto ed agli incarichi a lui affidati dall'Assemblea assumendo le iniziative necessarie per l'esecuzione degli stessi. Nei casi di urgenza il Presidente può deliberare in sostituzione del Comitato Esecutivo o dell'Assemblea, salvo successiva ratifica da parte dell'organo sostituito.
2. Il Presidente provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo; al coordinamento dell'attività della Federazione; sovrintende alla amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione; vigila sull'andamento delle attività degli uffici e dei servizi.
3. Al Presidente è affidata la cura dei rapporti della Federazione con le Istituzioni, le Pubbliche Amministrazioni e con le altre Organizzazioni Turistiche nazionali ed internazionali.
4. Il Presidente può attribuire compiti od incarichi specifici sia ai Vice Presidenti che al Direttore Generale.
5. Il Presidente, sentito il Direttore Generale, predispone l'ordinamento degli uffici, adotta i provvedimenti relativi al trattamento del personale, alle assunzioni ed ai licenziamenti, conferisce incarichi speciali e/o professionali.
6. In caso di assenza o impedimento il Presidente è temporaneamente sostituito dal Vicepresidente Vicario da lui preventivamente designato tra i Vice Presidenti eletti. In caso di dimissioni, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente fino alla nuova elezione da parte dell'Assemblea, che a tal fine dovrà essere da lui convocata entro 60 giorni dall'inizio del suo vicariato.
7. Il Presidente della Federazione può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

ARTICOLO 18 (Il Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati anche al di fuori degli associati.
2. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio nomina fra i suoi membri un Presidente.

4. I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare le entrate sociali, le spese e la gestione dei fondi nonché il patrimonio dell'Associazione affinché gli atti di amministrazione siano conformi allo Statuto ed alle delibere della Assemblea. Hanno altresì il compito di partecipare all'esame e alla discussione dei bilanci annuali redigendone la relativa relazione.
5. I revisori partecipano con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 19 (Il Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti anche al di fuori degli associati.
2. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
3. La risoluzione di tutte le controversie comunque derivanti dalla applicazione e dalla interpretazione delle disposizioni del presente Statuto nonché quelle derivanti dalle deliberazioni prese dai competenti Organi, deve essere rimessa al Collegio dei Probiviri, ad eccezione di quelle relative alla decadenza degli associati per la quale è applicabile l'art. 7 del presente Statuto.
4. Il ricorso dovrà essere presentato direttamente al Collegio dei Probiviri oppure al Presidente.
5. Il Collegio dei Probiviri decide definitivamente quale arbitro amichevole compositore con dispensa da ogni formalità.

ARTICOLO 20 (Cariche sociali)

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo l'eventuale rimborso delle spese deliberato dall'Assemblea, ed hanno la durata di cinque esercizi sociali. Non possono essere ricoperti dalla stessa persona più di due mandati consecutivi.
2. L'Associazione Regionale interessata provvede alla sostituzione del delegato Regionale che, senza giustificato motivo, sia risultato assente per tre sedute consecutive alle riunioni dell'organo di appartenenza.
3. In caso di decadenza o recesso dell'Associazione Regionale l'eletto si intende decaduto.
4. Il Presidente della Federazione, con opportune e motivate giustificazioni, può proporre la cooptazione in seno al Comitato Esecutivo di operatori, dirigenti e funzionari nonché tecnici esperti in materia imprenditoriale, economica, sindacale e organizzativa. Il numero complessivo di tali cooptazioni non può superare – per ogni mandato presidenziale – le due unità.

ARTICOLO 21 (Il Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale:
 - a. coadiuva ed assiste gli Organi federali nell'espletamento delle loro funzioni, partecipando con voto consultivo alle loro riunioni, assumendo, ove richiesto, le funzioni di segretario;
 - b. è capo del personale e sovrintende agli Uffici, assicurando il loro regolare funzionamento;
 - c. propone al Presidente i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici e di trattamento giuridico-economico del personale;
 - d. su incarico del Presidente può rappresentare la Federazione nei rapporti esterni.

ARTICOLO 22 (Operatività della Federazione)

1. La Federazione può istituire uffici, commissioni specifiche e comitati tecnici per lo studio e la trattazione di particolari problemi direttamente o indirettamente interessanti la ricettività turistica dell'aria aperta. A far parte di detti organismi possono essere chiamati anche tecnici, esperti o professionisti esterni.
2. La Federazione può avviare, partecipare, finanziare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, di qualsiasi natura giuridica.
3. I prodotti e/o i servizi realizzati dalla Federazione e destinati alle imprese associate potranno essere promossi e distribuiti a queste sia in forma diretta che tramite le Associazioni Regionali.

ARTICOLO 23 (Il patrimonio della Federazione)

1. Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni immobili e mobili ad essa legittimamente pervenuti.
2. Sono entrate ordinarie i contributi ordinari e straordinari versati dalle Associazioni Regionali e gli interessi attivi delle eventuali rendite patrimoniali.
3. Sono entrate straordinarie i proventi derivanti da accordi e convenzioni.
4. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
5. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. Il patrimonio della Federazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 24
(Controversie: clausola compromissoria)

1. Tutte le controversie, che non hanno trovato composizione davanti agli Organi previsti dai precedenti articoli, che dovessero insorgere in relazione al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno rimesse alla decisione del Tribunale di Roma.
2. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo equità nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relativo all'arbitrato rituale (Art. 816 e ss.).

ARTICOLO 25
(Norma finale di delega)

1. Il Comitato Esecutivo della Federazione, che si riunisce nelle forme ordinariamente stabilite dall'articolo 16, è delegato ad apportare – anche in assenza del notaio - al presente Statuto quelle modifiche che si rendessero necessarie per il recepimento delle norme previste in forza di specifiche disposizioni legislative.
2. Il Presidente della Federazione è delegato a depositare presso un notaio in Roma il testo dello Statuto approvato dalla Assemblea o adeguato, in forza del comma precedente, dal Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 26
(Rinvio al Codice Civile)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme stabilite dal Codice Civile relativamente alle Associazioni non riconosciute.

ARTICOLO 27
(Abrogazione norme precedenti ed entrata in vigore del presente Statuto)

1. E' esplicitamente abrogato il previgente Statuto approvato dall'Assemblea in Roma il 31 gennaio 1991 per rogito del notaio Papi.
2. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore al momento della sua approvazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- A. Le cariche attualmente vigenti assumono la durata di cui all'articolo 20 comma 1.
- B. Entro dodici mesi dalla data approvazione del presente Statuto, le Associazioni Regionali aderenti alla Federazione sono tenute ad adeguare i loro statuti ai principi ed indirizzi in esso contenuti ed a depositarne copia presso la Federazione.